

ACCERTAMENTO

Notifica agli eredi nulla se non effettuata presso l'ultimo domicilio del de cuius

di Angelo Ginex

In tema di **notifica** degli atti tributari agli **eredi**, il **procedimento notificatorio** da adottarsi in **assenza** della prescritta **comunicazione** delle generalità e del domicilio fiscale non costituisce un mero dato formale, ma è causa di **nullità assoluta e insanabile** laddove non rispettato, in quanto incide su un rapporto tributario relativo a un soggetto non più esistente. È questo il principio di diritto sancito dalla **Corte di Cassazione** con [sentenza n. 15437 del 07.06.2019.](#)

La vicenda trae origine dall'impugnazione di un **avviso di accertamento** afferente a Ici e relativo a un **soggetto deceduto**, il quale veniva **notificato** da parte dell'Ente locale ad **uno solo dei quattro eredi** del *de cuius*.

Costui, dunque, procedeva ad impugnare l'**atto impositivo**, il quale veniva **annullato** dai competenti giudici di prime cure per **intervenuta decadenza** della pretesa impositiva.

La **decisione** veniva successivamente **riformata** in sede di **appello**, in cui veniva sancita la **legittimità della notifica dell'avviso di accertamento** intestato agli eredi ma **invia**to ad **uno solo di essi** e la tempestività della stessa.

Contro il provvedimento riformatore, quindi, ricorreva per **cassazione** il contribuente deducendo, tra gli altri motivi, la violazione di legge *ex articolo 360, comma 1 n. 3 c.p.c.*, per erronea applicazione dell'**articolo 65 D.P.R. 600/1973**.

Nella specie, esso deduceva che il **giudice** del **gravame** avesse **errato** nel ritenere rituale la notifica eseguita esclusivamente nei suoi interessi per un'imposta relativa al *de cuius* e **non anche agli altri tre eredi** dello stesso.

La Suprema Corte, **accogliendo il ricorso** dell'erede, ha avuto modo di chiarire la **procedura di notifica** degli atti tributari nei confronti di **soggetti deceduti** e le **sanzioni** derivanti dal **mancato rispetto dell'iter** procedimentale.

In particolare, premettendo che l'[articolo 65, comma 2, D.P.R. 600/1973](#) prescrive una **deroga parziale** alla procedura di notificazione degli atti tributari, di cui all'[articolo 60 D.P.R. 600/1973](#), i giudici di legittimità hanno osservato che la procedura descritta dall'**articolo 65 citato** segue **due diverse direzioni** a seconda che gli **eredi** del contribuente abbiano **effettuato**

o meno la comunicazione delle proprie **generalità** e del proprio **domicilio fiscale**, direttamente o mediante raccomandata a/r all'Amministrazione finanziaria.

Infatti, secondo quanto sancito dall'[articolo 65 D.P.R. 600/1973](#) le **notificazioni** degli **atti intestati al dante causa** possono essere effettuate alternativamente:

- **individualmente e nominativamente**, nei confronti del **singolo erede** e nel **proprio domicilio fiscale** dichiarato, se la **comunicazione è avvenuta**;
- **impersonalmente e collettivamente**, nei confronti di **tutti gli eredi** e nell'**ultimo domicilio del dante causa**, se la **comunicazione** di cui all'[articolo 65, comma 2 non è effettuata](#).

Da tali premesse deriva che la predetta **comunicazione** segna il **discrimen** tra le due procedure e riveste il ruolo di vero e proprio onere diretto a consentire agli uffici finanziaria di **azionare direttamente** nei confronti degli **eredi** le **obbligazioni tributarie**, il cui presupposto si sia verificato prima della morte del *de cuius*, e **non è surrogabile** tanto dalle indicazioni contenute nella dichiarazione dei redditi del singolo erede, quanto dalla dichiarazione di successione (Cfr., *ex multis* [Cass., nn. 228/2014, 26718/2013 e 17430/2013](#)).

In ogni caso, i medesimi giudici hanno avuto premura di chiarire che la **notifica impersonale e collettiva** scatta **solo se l'Amministrazione finanziaria è a conoscenza del decesso**, non sussistendo altrimenti la possibilità giuridica di procedere con detta modalità.

La stessa, infatti, è posta unicamente a **presidio** degli **interessi erariali**, in quanto il legislatore **dispensa gli Uffici dall'effettuare la ricerca di qualsiasi erede**.

Pertanto, incidendo direttamente sul rapporto tributario, il **mancato rispetto** di detta procedura di notificazione è causa di **nullità assoluta e insanabile** dell'atto impositivo (Cfr., [Cass., n. 973/2018](#)).

Chiarito ciò, nella fattispecie in disamina, è stato appurato che l'avviso di **accertamento non è stato notificato collettivamente ed impersonalmente** presso l'**ultimo domicilio del de cuius**, ma presso il **domicilio** del solo **erede ricorrente**, risultando così la **notifica** avulsa da qualsiasi schema normativo e, per l'effetto, **inesistente**.

Da ciò non è potuta che derivare una pronuncia di **cassazione**, con la quale si è proceduto altresì all'**annullamento** dell'**atto impositivo**, non essendo più necessari ulteriori **accertamenti di fatto**.

Seminario di specializzazione

LE VALUTAZIONI DOPO L'INTRODUZIONE DEI PIV: DALLA TEORIA ALLA PRATICA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)